



## La rivoluzione digitale dei certificati di malattia: novità per i dipendenti e per le aziende e ulteriori oneri per l'INPS

di **Michele Regina**

La Circolare n° 60 del 16.4.2010 dell'INPS inerisce un argomento che avrà riflessi sensibili negli uffici del personale di aziende private e pubbliche amministrazioni. Parte, infatti, dal 3.4.2010, dopo la vacatio di 15 giorni, nella sua operatività il decreto interministeriale del 19.3.2010 che ha disposto ulteriori particolarità attuative dei flussi di trasmissione al SAC (sistema di accoglienza centrale) fornito dal Ministero dell'Economia.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica e quello della Digitalizzazione della PA con la circolare 1 del 19 marzo hanno fornito al settore pubblico le istruzioni per la trasmissione dei certificati secondo le modalità previste per quello privato.

Questa nuova modalità, che possiamo definire epocale, rappresenterà, ancorché sia previsto un regime transitorio di 3 mesi (durante i quali possono vigere i due sistemi), un abbattimento di costi complessivi legati al non utilizzo della carta e delle spedizioni postali dei certificati, una riduzione di tempi per le verifiche conseguenti agli stati di malattia e in generale un più efficace controllo in tempo reale dell'evento malattia per il settore pubblico e privato.

Il processo sarà il seguente.

- 1) Il medico del SSN, sia esso dipendente o convenzionato, trasmette il certificato di malattia per via telematica al SAC con prognosi e diagnosi in base al codice nosologico di malattia, indicando il caso di primo evento, ricaduta o continuazione. Il SAC, dopo aver trasmesso all'INPS i dati del certificato, trasmette al medico, successivamente all'invio, il numero identificativo del certificato e dell'attestato da consegnare al lavoratore.
- 2) L'INPS sulla scorta delle proprie informazioni presenti in banche dati e di quelle fornite dall'INPDAP (non dimentichiamoci che all'Istituto andranno i certificati anche dei Pubblici) correla i dati del lavoratore a quelli del proprio datore di lavoro.
- 3) L'INPS nell'area riservata dei servizi on line mette a disposizione dei lavoratori, mediante PIN la ricerca del proprio certificato e/o di eventuali altri.
- 4) L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro previo accreditamento con PIN nell'area on line le informazioni relative ai certificati di malattia.

Il medico curante pertanto curerà l'invio telematico del certificato con i dati necessari per la validità dello stesso, rilascia al lavoratore dopo aver ricevuto il protocollo telematico sia l'attestato senza diagnosi per il datore di lavoro che il certificato completo per l'assistito.

In caso d'impossibilità a stampare questi documenti il medico rilascerà al lavoratore il numero del certificato dopo l'acquisizione da parte del SAC. Con tale numero il lavoratore tramite il sito internet dell'INPS potrà ricercare il proprio certificato. Come detto è previsto un periodo transitorio di tre mesi durante i quali il medico potrà continuare a rilasciare i certificati cartacei tradizionali.

Il datore di lavoro avrà dall'INPS la possibilità di visualizzare le attestazioni di malattia dei propri dipendenti pubblici o privati previa autorizzazione ed attribuzione del PIN.

Il lavoratore che vorrà accedere ai propri dati di malattia lo può fare sia mediante attribuzione del codice PIN, in tal caso visualizzerà e potrà stampare i propri certificati con diagnosi e prognosi, sia mediante codice fiscale, in tal caso visualizzerà e stamperà gli attestati di malattia.

Il Ministero dell'Economia rilascerà ai medici le credenziali per l'accesso al SAC, mettendo a disposizione un numero verde d'assistenza (**80003070**). L'INPS invece rilascerà come detto ai lavoratori ed ai datori (pubblici e privati) le credenziali di accesso.

I lavoratori potranno accedervi mediante le procedure di attribuzione PIN presenti nel sito internet, ovvero presso il Contact Center (numero **803164**), o presso le sedi INPS.

I datori di lavoro dovranno richiedere mediante i moduli allegati alla circolare in commento i PIN per le persone autorizzate (che potranno essere più d'una in specie nelle organizzazioni articolate o complesse, come i grandi Enti Pubblici o delle grandi società private) dagli stessi alla visualizzazione degli attestati di malattia. In questo caso il datore di lavoro dovrà fare specifica richiesta per il numero complessivo dei lavoratori autorizzati ed accompagnare tale richiesta cumulativa con quell'individuale d'ogni persona autorizzata, firmata dalla stessa e con fotocopia del documento d'identità.

I certificati saranno trasmessi poi alle sedi periferiche dell'INPS, correlate alla residenza del lavoratore, con l'individuazione dei lavoratori aventi diritto all'indennità a carico dell'Istituto ai fini dei relativi trattamenti amministrativi o medici per le visite di controllo.

E' appena il caso di osservare che saranno necessarie le varie letture lavoristiche e dei CCNL in materia: infatti, come mero esempio, com'è evidente, tutti i CCNL disciplinano modalità di avviso da parte del lavoratore della malattia e di consegna della certificazione, con le conseguenti sanzioni in caso d'inadempienza. Ma se oggi il datore, avvisato puntualmente per le vie brevi dello stato di malattia dal lavoratore, non si attiva per l'accesso telematico dell'informazione, come potrà sanzionare il lavoratore che non produce l'attestato per varie ragioni?